CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Nell'interesse di

SACCONI GIANCARLO

Udienza 8.4.03 - Camera di Consiglio

Il sottoscritto difensore Avv. Stelio Zaganelli presenta le seguenti

NOTE DIFENSIVE

La Corte di Appello di Perugia, Sezione Penale, con ordinanza n. 12/2000 CC del 23.1.01 - emessa a seguito del ricorso ex art. 314 e 315 c.p.p. in data 11.9.2000 presentato da Giancarlo Sacconi - ha assegnato a quest'ultimo, a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione patita dal 27.11.93 al 24.12.93 in conseguenza dell'ordinanza di custodia cautelare datata 27.11.93 emessa nei suoi confronti dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Perugia, la somma di lire 500 milioni, nonchè ha condannato il Ministero del Tesoro alla rifusione delle spese di difesa sostenute dal Dr. Giancarlo Sacconi, spese liquidate in complessive £. 2.500.000, onorari compresi, oltre IVA e CAP, come per legge.
La IV^ Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione - a seguito del ricorso per Cassazione presentato l'11.4.2001 avverso il predetto provvedimento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - con sentenza n. 84/2002 del 17.1.02 ha parzialmente annullato l'ordinanza n. 12/2000 CC emessa dalla Corte di Appello di Perugia, disponendo che quest'ultima " ... in sede di rinvio, [debba] determinare l'incidenza sul quantum [riconosciuto al Sacconi] della diversa valutazione degli arresti domiciliari rispetto alla valutazione della custodia cautelare e della non corretta affermazione in ordine all'aspettativa di vita, oltre che ritornare

sul tema delle spese" (pagina 30 della sentenza n. 84/2002 della Suprema Corte).

- I -

La Suprema Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, con la sentenza n. 84/2002 ha ritenuto la parte motiva e dispositiva dell'ordinanza n. 12/2000 CC emessa dalla Corte di Appello di Perugia, Sezione Penale, sostanzialmente corretta e, quindi, come tale incensurabile nel suo iter logico-giuridico.
A tale riguardo il Giudice della legittimità ha condiviso quasi tutte le argomentazioni che la Corte perugina ha addotto a fondamento del riconoscimento in favore del Sacconi della somma di L. 500.000.000 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione: la Suprema Corte ha cioè fatto propri i temi portanti dell'ordinanza 12/2000 CC, temi sulla scorta dei quali il Giudice d'Appello è pervenuto - come si è detto - alla liquidazione in favore del Sacconi di una somma pari a mezzo miliardo delle vecchie lire.

I punti dell'ordinanza emessa in data 23.1.2001, che hanno incontrato la piena condivisione della Suprema Corte, sono i seguenti.

A) Il Giudice di legittimità ha approvato senza riserve il metodo utilizzato dalla Corte perugina nella determinazione dell'indennizzo riconosciuto al Sacconi: il Giudice di Appello - in conformità all'insegnamento della Suprema Corte - ha quantificato l'importo della riparazione armonizzando il ricorso al c.d. criterio aritmetico con l'ausilio di altri criteri che, oltre ad essere stati indicati in modo specifico nella parte motiva dell'ordinanza 12/2000 CC, hanno messo in evidenza e valorizzato le conseguenze negative personali, familiari e professionali patite dal

Sacconi a seguito dell'illegittima privazione della libertà.

B) Il Giudice di legittimità ha condiviso le conclusioni della Corte d'Appello nella parte in cui quest'ultima, da un punto di vista eziologico, ha ricondotto all'ingiusta detenzione sia la perdita del posto di lavoro da parte del Sacconi, sia il verificarsi delle negative conseguenze scaturite dalla perdita del lavoro (perdita dello stipendio dal 10/5/1994 al 1/10/1996; differenza tra il quantum della retribuzione stipendiale e della pensione di anzianità nel periodo 1.10.96/4.3.2005; differenza del trattamento pensionistico; rinuncia agli incarichi extraprofessionali - vedi pagg. 3,4,5 e 6 del ricorso in data 11/9/2000 ex artt. 314 e 315 cpp presentato dal Sacconi, nonchè le pagg. da 17 a 20 e da 22 a 25 della parte motiva dell'ordinanza 12/2000).

In tale situazione è evidente che è preclusa al Giudice del rinvio qualsiasi forma di sindacato inerente le questioni di cui ai punti sub A) e B) delle presenti note defensionali: su tali temi la Suprema Corte si è espressa riconoscendo la piena validità degli stessi sia in punto di fatto che in punto di diritto, rigettando - in altre parole - le censure mosse alle argomentazioni della Corte di Appello dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Con la conseguenza che la Corte in sede di rinvio - nel procedere alla rideterminazione dell'indennizzo - dovrà mantenere fermi tutti i criteri valutativi già utilizzati nell'ordinanza 12/2000 CC, criteri che hanno superato il vaglio del giudizio di legittimità.

- II -

Ferme per il Giudice del rinvio le preclusioni indicate al punto sub I) delle presenti note, dalla corretta lettura della sentenza della Suprema Corte n. 84/2002 si evince che l'ambito della cognizione riservato alla Corte in

sede di rinvio ha ad oggetto i seguenti tre temi:
1) la determinazione dell'incidenza - ai fini della quantificazione dell'indennizzo dovuto al Sacconi - della diversa valutazione degli arresti domiciliari rispetto alla valutazione della custodia cautelare;
2) la determinazione dell'incidenza dell'aspettativa di vita;
3) la rivalutazione della condanna del Ministero al pagamento delle spese sostenute dal Sacconi nell'ambito del procedimento che ha portato all'ordinanza 12/2000 CC della Corte di Appello perugina.

A) Quanto al tema sub 1)
Nell'ordinanza 12/2000 CC la Corte di Appello aveva riconosciuto al Sacconi un importo giornaliero di L. 450.000 per ogni giorno di privazione della libertà personale, senza distinguere tra i giorni di custodia carceraria (27.11.1993/14.12.1993) e quelli di detenzione domiciliare (14.12.1993/24/12/1993).
Pertanto, per i 28 giorni di privazione della libertà personale, al Sacconi è stata riconosciuta la somma di L. 12.600.000.
La Suprema Corte, ritenendo che gli arresti domiciliari si sostanziano in una misura detentiva meno afflittiva rispetto alla custodia in carcere, ha stabilito che - ai fini della determinazione dell'indennizzo - il parametro di L. 450.000 riferito alla detenzione domiciliare deve essere corretto in diminuzione.
Nella quantificazione di tale diminuzione il Giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione l'effettiva compressione della libertà provocata dalla detenzione domiciliare al Sacconi, compressione che deve essere valutata in relazione agli effetti concretamente spiegati dagli arresti domiciliari nella sfera familiare, sociale e professionale di quest'ultimo.
Con la conseguenza che - essendo le stesse le conseguenze negative subite dal Sacconi a seguito sia della detenzione in carcere che della

detenzione domiciliare (e cioè il licenziamento, la perdita dello stipendio, la rinuncia ai numerosi incarichi ricoperti dal Sacconi presso numerosi Enti umbri, ecc.) - il Giudice del rinvio dovrà operare una decurtazione minima del predetto parametro aritmetico (L. 450.000) allorchè lo riferirà - ai fini della quantificazione complessiva dell'indennizzo - al periodo degli arresti domiciliari.

B) Quanto al tema sub 2)

Nell'ordinanza 12/2000 CC i Giudici di Appello avevano riconosciuto al Sacconi una aspettativa di vita pari a novanta anni.

La IV^ Sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto apodittico tale riconoscimento, demandando al Giudice del rinvio la determinazione corretta del criterio dell'aspettativa di vita.

A tale riguardo si rileva come il Giudice del rinvio non possa quantificare l'aspettativa di vita del Sacconi in 77,9 anni di età, ricorrendo alle rilevazioni statistiche fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il predetto dato si riferisce infatti all'aspettativa di vita di un individuo di 0 anni di età, cioè alla aspettativa di vita di un neonato.

Il valore della speranza di vita cambia, infatti, a seconda che lo si consideri dal punto di vista del neonato o dal punto di vista di un individuo maschio di 65 anni (il Sacconi ne ha 63).

Invero, a 65 anni di età - come risulta dalle fonti Istat (doc. 1 - tavola estratta dalla documentazione contenuta nel sito web www.istat.it) - la speranza di vita di un maschio italiano è di 16,2 anni, con la conseguenza che l'aspettativa complessiva di vita di un sessantacinquenne si spinge fino all'età di 81,2 anni (65 anni+16,2 anni).

Ma vi è di più.

Se si considera la regione di residenza di un uomo di 65 anni e si prende in esame il caso di un sessantacinquenne che vive in Umbria (come il Sacconi), si osserva che l'aspettativa di vita arriva addiritura a 16,9 anni

di età, con la conseguenza che l'aspettativa complessiva di vita di un sessantacinquenne vivente in Umbria arriva a toccare la soglia degli 82 anni di età (65 anni+16,9 anni).
In tale situazione risulta evidente che il Giudice del rinvio, nel valutare l'incidenza della speranza di vita nella determinazione dell'indennizzo, dovrà prendere in considerazione il valore di anni 82 e non di anni 77, 9 indicato dal Ministero: con la conseguenza che - vista l'esiguità dello scarto che intercorre tra 90 e 82 anni - l'eventuale riduzione della riparazione (fissata in L.500.000.000) non dovrà essere importante ma contenuta in una misura di poco ridotta.

C) Quanto al tema sub 3)
Il Giudice del rinvio, nel procedere al riesame della memoria difensiva del 18.1.2001 prodotta dall'allora Ministero del Tesoro nell'ambito del procedimento per riparazione per ingiusta detenzione, si renderà facilmente conto di come l'Amministrazione abbia opposto al Sacconi delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa dell'istante e/o comunque a ridurre considerevolmente la pretesa dell'istante.
Con la conseguenza che il Ministero, operando una scelta difensiva oppositiva, ha fatto si che il procedimento di riparazione dall'ambito della volontaria giurisdizione si sia spostato a quello dei procedimenti contenziosi, procedimenti cioè in cui il carico delle spese viene regolato secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 cpc.
Poichè le difese e le eccezioni - proposte dal Ministero al fine di paralizzare l'iniziativa del Sacconi diretta ad ottenere l'indennizzo di riparazione - sono state rigettate dalla Corte di Appello che ha emesso l'ordinanza 12/2000 CC, ne consegue la soccombenza dell'Amministrazione finanziaria la quale, non vedendosi accogliere le proprie doglianze, deve essere condannata alla rifusione delle spese di difesa sostenute dal Sacconi.

In tale situazione appare evidente che il Giudice del rinvio dovrà ribadire la condanna del Ministero alle spese di difesa del Sacconi: a tale riguardo, e per mero scrupolo difensivo, si richiamano all'attenzione del Giudice le considerazioni svolte dallo scrivente difensore alle pagine da 11 a 14 delle note difensive in data 9.1.2002 presentate alla IV^ Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione e condannare la stessa Amministrazione alle ulteriori spese del giudizio.

Lo scrivente pertanto

Chiede

la conferma dell'ordinanza emessa n. 12/2000 CC emessa dalla Corte di Appello di Perugia.

Perugia, 2 aprile 2003

Avv. Stelio Zaganelli

Tavola 2.1 - Speranza di vita a diverse età, per sesso e regione di residenza - Anno 1999

Table 2.1 - Life expectancy at different ages by sex and region of residence - Year 1999

REGIONI E RIPARTIZIONI	Età - *Ages*					
	0	1	15	45	65	75
			Maschi - *Males*			
Piemonte-Valle d'Aosta (a)	75,6	75,0	61,2	32,9	15,9	9,5
Lombardia	75,6	74,9	61,1	32,7	15,8	9,4
Trentino-Alto Adige	76,2	75,5	61,7	33,3	16,5	10,1
Bolzano-Bozen	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*
Trento	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*
Veneto	76,0	75,3	61,5	33,0	16,1	9,7
Friuli-Venezia Giulia	75,4	74,5	60,7	32,4	15,8	9,7
Liguria	75,9	75,2	61,5	33,1	16,3	9,7
Emilia-Romagna	76,6	75,3	62,1	33,8	16,7	10,1
Toscana	76,9	76,3	62,4	33,7	16,6	9,9
Umbria	76,9	76,4	62,6	34,0	16,9	10,1
Marche	77,3	76,8	63,1	34,4	17,2	10,3
Lazio	75,7	75,1	61,3	32,9	15,8	9,4
Abruzzo-Molise (a)	76,7	76,1	62,3	33,7	16,7	10,2
Campania	74,7	74,2	60,4	31,9	15,3	9,3
Puglia	76,6	76,1	62,3	33,7	16,5	10,0
Basilicata	76,9	76,4	62,7	34,1	17,1	10,3
Calabria	76,6	76,2	62,4	33,8	16,9	10,2
Sicilia	75,8	75,4	61,6	32,9	16,0	9,5
Sardegna	75,8	75,2	61,4	33,3	16,6	10,2
Nord-Ovest	*75,6*	*75,0*	*61,2*	*32,8*	*15,9*	*9,5*
Nord-Est	*76,2*	*75,5*	*61,7*	*33,3*	*16,4*	*9,9*
Nord	**75,9**	**75,2**	**61,4**	**33,0**	**16,1**	**9,7**
Centro	**76,4**	**75,9**	**62,0**	**33,5**	**16,4**	**9,8**
Meridione	*75,9*	*75,4*	*61,6*	*33,1*	*16,2*	*9,8*
Isole	*75,7*	*75,3*	*61,5*	*33,0*	*16,1*	*9,7*
Sud	**75,9**	**75,4**	**61,6**	**33,0**	**16,2**	**9,8**
ITALIA	**76,0**	**75,4**	**61,6**	**33,1**	**16,2**	**9,7**
			Femmine - *Females*			
Piemonte-Valle d'Aosta (a)	81,8	81,2	67,4	38,2	20,1	12,2
Lombardia	82,4	81,7	67,8	38,5	20,3	12,4
Trentino-Alto Adige	83,2	82,5	68,8	39,4	21,1	13,0
Bolzano-Bozen	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*
Trento	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*	*n. d.*
Veneto	82,9	82,2	68,3	39,0	20,8	12,8
Friuli-Venezia Giulia	82,3	81,6	67,8	38,6	20,5	12,7
Liguria	82,2	81,6	67,8	38,6	20,4	12,6
Emilia-Romagna	82,7	82,1	68,2	39,1	20,9	12,8
Toscana	82,6	82,0	68,2	38,9	20,6	12,5
Umbria	82,8	82,2	68,5	39,2	20,7	12,6
Marche	83,2	82,6	68,9	39,5	21,2	12,9
Lazio	82,0	81,3	67,5	38,2	20,0	12,1
Abruzzo-Molise (a)	82,6	82,1	68,3	38,9	20,6	12,4
Campania	80,8	80,2	66,4	37,0	19,0	11,5
Puglia	82,0	81,5	67,7	38,4	20,1	12,2
Basilicata	81,7	81,2	67,6	38,2	20,2	12,3
Calabria	81,9	81,4	67,6	38,2	20,1	12,3
Sicilia	80,9	80,5	66,6	37,3	19,1	11,4
Sardegna	82,2	81,6	67,9	38,6	20,2	12,1
Nord-Ovest	*82,2*	*81,6*	*67,7*	*38,5*	*20,3*	*12,3*
Nord-Est	*82,8*	*82,1*	*68,3*	*39,0*	*20,8*	*12,8*
Nord	**82,5**	**81,8**	**67,9**	**38,7**	**20,5**	**12,5**
Centro	**82,4**	**81,8**	**68,0**	**38,7**	**20,4**	**12,4**
Meridione	*81,6*	*81,1*	*67,3*	*37,9*	*19,7*	*11,9*
Isole	*81,2*	*80,7*	*66,9*	*37,6*	*19,4*	*11,6*
Sud	**81,4**	**80,9**	**67,1**	**37,8**	**19,6**	**11,8**
ITALIA	**82,1**	**81,5**	**67,7**	**38,4**	**20,2**	**12,3**

(a) Le regioni Piemonte - Valle d'Aosta e Abruzzo - Molise sono state accorpate.

(a) Indicators are referred to both regions.

Fonte: ISTAT - Servizio "Popolazione, istruzione e cultura".

Source: ISTAT - Unit "Popolazione , istruzione e cultura".